



Svolgimento delle procedure di qualificazione (formazioni professionali di base ed esami cantonali di maturità professionale) nel 2021

Durante l'incontro nazionale sulla formazione professionale del 9 novembre 2020 Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro hanno concordato sul fatto che in linea di massima le procedure di qualificazione 2021 devono svolgersi secondo il diritto vigente.

Per lo svolgimento delle procedure di qualificazione 2021 (formazioni professionali di base ed esami cantonali di maturità professionale) la task force «Prospettive tirocinio», istituita dalla SEFRI e composta dai partner della formazione professionale, raccomanda i principi, le procedure e le norme seguenti.

1 Principi

- 1.1 Qualora la situazione epidemiologica pregiudichi lo svolgimento ordinario delle procedure di qualificazione 2021, la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) stabiliscono preventivamente tramite decisione riservata i principi, le procedure e le eventuali deroghe al diritto vigente.
- 1.2 Nella misura del possibile, nonostante la pandemia le procedure di qualificazione vengono svolte in tutti i Cantoni secondo le modalità ordinarie. I Cantoni, le scuole professionali e gli enti responsabili delle formazioni professionali di base sono invitati ad adottare tutte le misure organizzative possibili per garantire lo svolgimento secondo il diritto vigente.
- 1.3 Eventuali deroghe al diritto vigente sono consentite solo e unicamente se le disposizioni cantonali o nazionali adottate in base alla situazione epidemiologica non consentono il regolare svolgimento degli esami nonostante le misure organizzative messe in campo.
- 1.4 Il ricorso temporaneo all'insegnamento a distanza, che comporta condizioni pedagogico-didattiche diverse dal normale funzionamento scolastico, non è un motivo valido per rinunciare a svolgere le procedure di qualificazione o gli esami scolastici.
- 1.5 Qualora le disposizioni cantonali o nazionali impongano di derogare al diritto vigente durante l'esame, queste deroghe devono essere applicate dai Cantoni in maniera uniforme per garantire, nei limiti del possibile, l'adozione di soluzioni equivalenti. La modifica giuridicamente vincolante delle disposizioni che riguardano le procedure di qualificazione o l'emanazione di deroghe temporanee devono avvenire nel rispetto delle competenze e del livello di regolamentazione.
- 1.6 Lo svolgimento delle procedure di qualificazione è un compito che spetta ai Cantoni. Se in un Cantone i motivi summenzionati impongono di derogare al diritto vigente per quanto riguarda gli esami scolastici, il Cantone deve informare preventivamente la segreteria della CSFP. Se in un Cantone per gli esami pratici fosse necessario derogare al diritto vigente, il Cantone deve contattare preventivamente l'oml locale e l'ente responsabile nazionale della formazione professionale di base. Qualora il Cantone decida di derogare al diritto vigente, anche in questo caso deve informare preventivamente la segreteria della CSFP.

- 1.7 Qualora vengano adottate deroghe si terrà conto anche dei ripetenti e dei candidati al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato in modo tale che anche loro abbiano la possibilità di conseguire il titolo.

2 Procedure

2.1 Procedure di qualificazione delle formazioni professionali di base

Esami scolastici (campi di qualificazione «conoscenze professionali» e «cultura generale»):

L'autorità cantonale competente decide in merito allo svolgimento degli esami scolastici. In caso di deroghe ai sensi del punto 3 del presente documento, l'autorità informa preventivamente la segreteria della CSFP.

Esami pratici (campo di qualificazione «lavoro pratico»): Prima di svolgere gli esami pratici gli enti responsabili delle formazioni professionali di base presentano una domanda in cui illustrano quali deroghe al diritto vigente sono necessarie per il campo di qualificazione «lavoro pratico» o quali potrebbero essere necessarie sotto forma di soluzioni alternative (cfr. punto 3).

2.2 Procedure di qualificazione per gli esami cantonali di maturità professionale

L'autorità cantonale competente decide in merito allo svolgimento degli esami cantonali di maturità professionale. In caso di deroghe ai sensi del punto 3 del presente documento, l'autorità informa preventivamente la segreteria della CSFP.

3 Disciplinamento di eventuali deroghe al diritto vigente

3.1 Procedure di qualificazione delle formazioni professionali di base

La competenza di disciplinare la procedura di qualificazione con esame finale spetta alla SEFRI. Le norme sono contenute nelle ordinanze in materia di formazione. Pertanto, è compito della SEFRI modificare o disciplinare eventuali deroghe temporanee alle disposizioni contenute nelle ordinanze.

Esami scolastici (campi di qualificazione «conoscenze professionali» e «cultura generale»): Se la situazione epidemiologica non consente lo svolgimento degli esami secondo le disposizioni cantonali o nazionali, in entrambi i campi di qualificazione le note vengono determinate in base alle note delle pagelle semestrali. Nel campo di qualificazione «cultura generale» viene considerata anche la nota del lavoro d'approfondimento.

Esami pratici («campo di qualificazione «lavoro pratico»): In linea di massima l'esame per questo campo di qualificazione si svolge secondo il diritto vigente e le disposizioni delle ordinanze in materia di formazione. In alternativa, se ciò non fosse possibile a causa della pandemia, può svolgersi secondo deroghe che la SEFRI deve definire d'intesa con i partner della formazione professionale.

La SEFRI deve disciplinare le deroghe al diritto vigente in materia di esami in un'ordinanza di durata limitata o eventualmente in diverse ordinanze specifiche per le singole professioni, sempre di durata limitata.

3.2 Procedure di qualificazione per gli esami cantonali di maturità professionale

La competenza di disciplinare la maturità professionale spetta al Consiglio federale. Le norme sono contenute nell'ordinanza sulla maturità professionale (OMPr). Pertanto, è compito del Consiglio federale modificare o disciplinare eventuali deroghe temporanee alle disposizioni contenute nell'OMPr.

a. Se la situazione epidemiologica non consente lo svolgimento degli esami per motivi di protezione della salute, nelle materie che non possono essere esaminate le note vengono determinate in base alle rispettive note scolastiche. La nota scolastica corrisponde alla media delle note delle pagelle semestrali delle singole materie.

- b. Se a causa della situazione epidemiologica in una materia che prevede sia un esame scritto sia un esame orale è possibile svolgere solo uno dei due esami, la nota viene determinata per metà in base alla nota scolastica e per metà in base al risultato dell'esame orale o scritto sostenuto dal candidato.
- c. Il Cantone competente offre ai candidati della maturità professionale che hanno ottenuto note insufficienti (lett. a e b) la possibilità di sostenere gli esami non svolti prima dell'inizio del semestre autunnale 2021 delle scuole universitarie professionali; le note vengono determinate secondo le disposizioni ordinarie.

Le deroghe al diritto vigente in materia di esami devono essere disciplinate dal Consiglio federale in un'ordinanza di durata limitata.

Berna, 14 gennaio 2021



Rémy Hübschi
Vicedirettore
Capodivisione Formazione professionale e continua